



Comune di Casalromano

Provincia di Mantova

**DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 21-02-2019**

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze consiliari,

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Luca Bonsignore	Sindaco	Presente
Denis Brignani	Consigliere	Assente
Mauro Sciena	Consigliere	Presente
Luigi Ferrari	Consigliere	Presente
Annalisa Bettegazzi	Consigliere	Presente
Roberto Bandera	Consigliere	Presente
Enrico Lamberti	Consigliere	Presente
Massimo Dabellani	Consigliere	Presente
Leonilde Durante	Consigliere	Assente
Rineo Marazzi	Consigliere	Presente
Alice Bonati	Consigliere	Presente
		Presenti 9 Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Dott. Luca Bonsignore** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
- l'Imposta Municipale Propria ne costituisce la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);

VISTO il Regolamento comunale I.U.C. per la parte relativa alla componente IMU e TASI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.09.2014;

CONSIDERATO che:

- la Legge n.208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità per l'anno 2016 - ha apportato significativi cambiamenti alle precedenti normative Statali in materia di TASI ed in particolare:

- art.1, comma 10, che introduce la riduzione del 50% su IMU e su TASI *«per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*
- art.1, comma 13 che introduce l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli:
 - a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
 - b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
 - c) *a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.*
- art. 1 comma 14, che introduce le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:
 - a) al comma 639, le parole: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore a) dell'immobile»* sono sostituite dalle seguenti: *«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
 - b) il comma 669 è sostituito dal seguente: *«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
 - c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;*

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la **TASI** nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

- art.1 comma 54 sul canone concordato: al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO delle seguenti tipologie di **immobili esenti**:

- Unità immobiliare - prima casa
- D10 Rurali strumentali (art.1 comma 678 L. 147/2013)
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art.1 comma 13 Legge 208 del 28.12.2015);
- Macchinari d'impresa fissi al suolo cosiddetti "imbullonati";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 22/02/2018, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU E TASI per l'anno 2018, disponendo quanto segue:

- ✓ DI CONFERMARE per l'anno 2018 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la richiamata delibera di C.C. n. 10 del 08/09/2014 e confermate, da ultimo con precedente delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2017, le **aliquote** per l'applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

I.M.U.		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	<p>ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D)</p> <p>Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio</p>	0,98%
2	<p>Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. "case di lusso": categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – detrazione € 200,00</p>	0,6%

- ✓ DI CONFERMARE per l'anno 2018 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014 e confermate, da ultimo con precedente delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2017, le **aliquote** per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TASI		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ...	0,14%
2	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con detrazione € 10,00	ESENTE
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
4	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,00%

- ✓ Di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU e TASI hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

RICHIAMATI:

- il comma 683 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI, per quanto riguarda, in particolare l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN, destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall' *art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che prevede *” Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”*
- l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall' *art. 1, comma 42, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che prevede: *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del*

consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”

VISTO l'art.1, comma 1133 lett. b), della Legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019), che integra l'articolo 1, comma 28, della Legge n.208/2015 prevedendo che “... **per l'anno 2019** i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018...”.

RILEVATO pertanto che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2 per cento a 0,6 per cento;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46 per cento a 1,06 per cento;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

ATTESO che la disciplina **TASI** sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RITENUTO necessario alla luce della suesposta normativa, con il presente provvedimento, di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU e le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione:

IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio	0,98%
2	Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. "case di lusso": categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – detrazione € 200,00	0,60%

TASI		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,08%
2	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con detrazione € 10,00	ESENTE
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
4	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,00%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta:

- IMU € 340.000,00
- TASI € 55.000,00

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il parere n° 3 reso in data 12/02/2019 dal Revisore dei conti, con il quale si esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione consiliare delle aliquote IMU e TASI, che si allega alla presente sotto la lettera A);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 assunta in data 31/01/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D. LGS. N. 118/2011).";

RICHIAMATI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,

degli enti locali e dei loro organismi”;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)”;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” (GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019).
- la Legge 30/12/2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di bilancio 2019) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in corso di approvazione;

VISTE le osservazioni riportate dai consiglieri di minoranza (Durante, Marazzi e Bonati) nel documento allegato al presente atto (Allegato 1);

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e dal Sindaco: favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Marazzi e Bonati), astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 2) DI STABILIRE per l'anno 2019 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014 e confermate, da ultimo con precedente delibera di C.C. n. 5 del 22/02/2018, le **aliquote** per l'applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

IMU		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio	0,98%
2	Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. “case di lusso”: categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – detrazione € 200,00	0,60%

- 3) DI STABILIRE per l'anno 2019 nelle misure di cui al prospetto che segue, le **aliquote** per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TASI		
N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,08%
2	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con detrazione € 10,00	ESENTE
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
4	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,00%

- 4) DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni IMU e TASI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- 5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di approvare il bilancio di previsione 2019/2021.

=====

Allegati:

- A) *Parere del revisore*
- 1) *Documento con le osservazioni dei consiglieri di minoranza*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. LGS. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Bonsignore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Bonsignore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Luca Bonsignore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziella Scibilia

N 111 Reg. pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08-03-2019 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

IL MESSO NOTIFICATORE

Santina Ponzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data

Lì, 08-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 08-03-2019 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 19-03-2019

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Graziella Scibilia